

DECRETO N. ALP.10 - **1487** - UD/NAT/528/14



Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE
E LAVORI PUBBLICI



Oggetto: D.P.R. n. 203/1988.

Presa d'atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione alle emissioni di fumi in atmosfera, modifica dell'autorizzazione di cui al decreto n. 1330/2004 e autorizzazione alla realizzazione di una modifica sostanziale ad un impianto di chimica fine e cloro/soda.
Società CAFFARO S.R.L.

**SERVIZIO TUTELA DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO,
ACUSTICO E AMBIENTALE**

IL DIRETTORE

VISTO il D.P.R. 24/05/1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16/04/1987, n. 183;

VISTO il D.L. 30/06/1989, n. 245, convertito con modificazioni in legge 04/08/1989, n. 288, recante, tra l'altro, la proroga dei termini previsti dal citato D.P.R. 24/05/1988, n. 203;

VISTO il D.P.C.M. 21/07/1989 con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della Legge 08/07/1986 n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 24/05/1988, n. 203, come successivamente modificato con il D.P.R. 25 luglio 1991;

VISTO il D.M. 12 luglio 1990 con il quale sono state stabilite le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e sono stati fissati i valori minimi e massimi di emissione;

VISTO il decreto del direttore del servizio per la tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici n. 1330 del 23/08/2004, con il quale sono state autorizzate, in via definitiva, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 203/88, le emissioni in atmosfera relativamente all'impianto di chimica fine e cloro/soda, sito in Comune di TORVISCOSA (UD), Piazzale F. Marinotti, 1, da parte della Società CAFFARO S.P.A. con sede legale in MILANO, via Borgonuovo, 14;

ATTESO che con delibera assembleare repertorio n. 132222 e raccolta n. 19435, redatta, in data 23/06/2004, dal notaio dott. Riccardo Todeschini, si è proceduto alla modifica della ragione sociale da Società CAFFARO S.P.A. a Società CAFFARO S.R.L.;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, prendere atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione alle emissioni di fumi in atmosfera dalla Società CAFFARO S.P.A. alla Società CAFFARO S.R.L.;

VISTA la domanda dd. 27/04/2005, presentata dalla succitata Società ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, tendente all'ottenimento della preventiva autorizzazione per la modifica sostanziale all'impianto di cui sopra, che comporta variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 1 dd. 03/01/2006, con la quale il Comune di TORVISCOSA, sede dell'impianto, ha espresso parere favorevole, senza prescrizioni, alla modifica sostanziale allo stesso, ai sensi del 2° comma, dell'art. 7 del D.P.R. 203/88;

VISTA la nota prot. n. 6690/06/SA/PA/12 dd. 20/06/2006, con la quale l'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Udine ha espresso parere favorevole, senza prescrizioni, all'accoglimento della richiesta della Società;

VISTA la nota dd. 27/02/2006, con la quale la Società ha inviato ulteriori integrazioni;

CONSIDERATO che, come si evince dall'articolo 2 del citato decreto n. 1330/2004, la tipologia degli impianti, i punti di emissione e i relativi limiti, sono stati inseriti in una apposita tabella, denominata Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;

PRESO ATTO che i punti di emissione E54.02 ed E54.03, già inseriti nel suddetto Allegato 1 e non soggetti ad autorizzazione rispettivamente ai sensi del D.P.R. 25/07/1991, Allegato 1, punto 22 e ai sensi del D.P.R. 203/1988 in quanto impianto di sicurezza, sono stati dismessi;

PRESO ATTO altresì che l'impianto di polmonazione generale, individuato con rif. E54.01, già inserito nell'Allegato 1, verrà dismesso e che il camino verrà utilizzato per convogliare le emissioni del nuovo impianto di produzione di cicloesilfenil-chetone individuato con rif. E80.51 (sgaso impianto produzione CHPK);

CONSIDERATO quanto sopra esposto, si ritiene di procedere alla modifica dell'autorizzazione di cui al decreto n. 1330/2004, consistente nell'eliminazione dei punti oggetto di dismissione dal più volte citato Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale del decreto stesso;

RITENUTO di recepire con il presente provvedimento i valori proposti dalla Società nella relazione tecnica allegata alla domanda;

ATTESO che la Società è comunque tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 6 al D.M. 12/07/1990;

VISTA la Relazione istruttoria dd. 11/07/2006, con la quale è stato espresso parere favorevole alla realizzazione della modifica sostanziale all'impianto, fissando, al contempo, puntuali prescrizioni e limiti alle emissioni;

CONSTATATA la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta e acquisita agli atti;

CONSIDERATO che in data 29/04/2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera), che abroga la previgente normativa in materia;

RITENUTO, pur in presenza delle succitate nuove norme, di emanare la presente autorizzazione ai sensi del previgente D.P.R. n. 203/88, in quanto l'intera istruttoria, ivi compresa l'acquisizione dei pareri del Comune e dell'A.R.P.A., è stata svolta nell'ambito di tale normativa;

VISTO l'articolo 116 dell'Allegato A al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il Decreto del

Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale si specifica, tra l'altro, che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale attende agli adempimenti regionali in attuazione della legislazione in materia;

VISTO l'art. 21, comma 1, lettera e), del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

DECRETA

Art. 1 - Si prende atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione alle emissioni di fumi in atmosfera, rilasciata con il decreto del direttore del servizio per la tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici n. 1330 del 23/08/2004, dalla Società CAFFARO S.P.A. alla Società CAFFARO S.R.L. con sede legale in MILANO, via Borgonuovo, 14.

Art. 2 - Si dà atto della modifica dell'autorizzazione alle emissioni di fumi in atmosfera assentita con il decreto del direttore del servizio per la tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici n. 1330 del 23/08/2004, consistente nella dismissione dei punti di emissione già ricompresi nell'Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del suddetto decreto e denominati E54.01, E54.02 ed E54.03 e si procede, conseguentemente, all'eliminazione di detti punti dall'Allegato medesimo. L'Allegato 1, così come modificato, viene unito al presente provvedimento.

Art. 3 - E' autorizzata la realizzazione della modifica sostanziale all'impianto di chimica fine e cloro/soda, sito in Comune di TORVISCOSA (UD), Piazzale F. Marinotti, 1, da parte della Società CAFFARO S.R.L..

Art. 4 - L'impianto deve essere realizzato e messo in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena l'automatica decadenza della stessa, in conformità agli elaborati tecnici presentati dalla Società medesima, con l'osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni relative ai limiti di emissione:

emissione E80.51 (sgaso impianto produzione CHPK)

Acido Benzoico	300mg/Nmc
Acido Cicloesancarbossilico	600mg/Nmc
Cicloesil-Fenil-Chetone (CHPK)	150mg/Nmc
Dicicloesilchetone	150mg/Nmc

Vengono imposte le seguenti prescrizioni:

- i condotti di emissione ed i punti di campionamento devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalle norme UNI 10169, punto 7 e fornire, per quanto attiene all'accessibilità alle misurazioni, tutti i requisiti di sicurezza stabiliti al punto 6 delle norme medesime;
- per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si applicano le linee guida di cui al D.M. 12 luglio 1990.

Art. 5 - Il termine di cui al precedente articolo 4 può essere prorogato a seguito di motivata richiesta dell'interessato, da presentarsi prima della scadenza del medesimo.

Art. 6 - La Società, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, deve darne comunicazione alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ed al Sindaco del Comune interessato.

Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in sei (6) mesi dalla data di messa in esercizio dello stesso.
Entro 15 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati agli Enti di cui sopra i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco

di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

Art. 7 - La Società dovrà adottare i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti previsti dal D.M. 12 luglio 1990, come modificato dal D.M. 25 agosto 2000 ed integrato, per le rilevazioni in continuo, dal D.M. 21 dicembre 1995, fatte salve eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni che verranno assunte ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.P.R. 203/88. Le modalità di campionamento dovranno essere conformi alle norme UNI 10169.

Art. 8 - Fermo restando il disposto di cui all'art. 9 del D.P.R. 203/88, la Società ad avvenuta messa a regime dell'impianto, dovrà comunque effettuare, almeno annualmente, nelle più gravose condizioni d'esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso, trasmettendone i risultati alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ed al Comune interessato.

Art. 9 - Qualunque interruzione dell'esercizio dell'impianto di abbattimento necessaria per la sua manutenzione o dovuta a guasto accidentale, tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, deve essere tempestivamente comunicata agli Enti di cui al precedente articolo 6, e comporta la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad esso collegato, dell'esercizio dell'impianto industriale fino al completo ripristino funzionale dell'impianto di abbattimento.

Art. 10 - La presente autorizzazione potrà venir modificata in qualsiasi momento sia per il sopravvenire di nuove disposizioni, sia in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché all'evoluzione della situazione ambientale.

Art. 11 - La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 del D.P.R. 203/88, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite dagli articoli 24 e 25, comma 6, del medesimo decreto.

Trieste, 31 LUG. 2006



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Pierpaolo Gubertini

Ing. Pierpaolo Gubertini



Limiti alle emissioni in atmosfera							
TIPO IMPIANTO	REPARTO	EMISSIONE	NUOVA NUMERAZIONE	LIMITI ALLE EMISSIONI			NOTE
Impianto caprolattame	Reparto ossidazione	Abbattitore serb. AB00S9	E00.04	limite garantito sistema abbattimento			A.B. < 30 mg/m ³
		Abbattitore estraz. AB00ML1	E00.05	limite garantito sistema abbattimento			A.B. < 155 mg/m ³
		Serbatoio cat. 00S22	E00.08	Acido benzoico	se flusso > 3 kg/h	< 300 mg/Nm ³	limite in flusso di massa
					se flusso < 3 kg/h	3 kg/h	
		Code distillazione	E00.09 a - E00.09 b	Acido benzoico	se flusso > 3 kg/h	< 300 mg/Nm ³	
					se flusso < 3 kg/h	3 kg/h	
				Toluene		< 300 mg/Nm ³	
				Metilcicloesano		< 600 mg/Nm ³	
		Abbattitore di scorta 00S25	E00.11	limite garantito sistema abbattimento			A.B. < 30 mg/m ³
		Polmone caldaia Bono	E00.12	NON SOGGETTO AUTORIZZAZIONE DPR 203/88 - IMPIANTO SICUREZZA			
		Centrali termiche 4 MW - metano	E00.13 a - E00.13 b	Nox	tenore ossigeno 3%	< 350 mg/Nm ³	
		Stoccaggio toluolo T1091	E00.01 a	Toluene	se flusso > 3 kg/h	< 300 mg/Nm ³	limite in flusso di massa
		Stoccaggio toluolo T2091	E00.01 b				limite in flusso di massa
		Stoccaggio toluolo T3091	E00.01 c		se flusso < 3 kg/h	3 kg/h	limite in flusso di massa
Stoccaggio xilolo T0091	E00.01 d	limite in flusso di massa					
Combustore catalitico	E00.02	Toluene		< 300 mg/Nm ³			
		Benzene		< 5 mg/Nm ³			
Scrubber abbattimento sfiati	E00.03	Acido benzoico	se flusso > 3 kg/h	< 300 mg/Nm ³	limite in flusso di massa		
			se flusso < 3 kg/h	3 kg/h			
Scrubber abbattimento sfiati	E00.06	limite garantito sistema abbattimento			A.B. < 17 mg/m ³		
sfiato serb. Intermedio 00SV12	E00.07	limite garantito sistema abbattimento			A.B. < 30 mg/m ³		
polmonazione serb. 00S26	E00.10	Toluene		< 300 mg/Nm ³			
		Esano		< 150 mg/Nm ³			
		Metilcicloesano		< 600 mg/Nm ³			
Sfiato espansore 00S13	E00.14	NON SOGGETTO AUTORIZZAZIONE DPR 203/88 - IMPIANTO SICUREZZA					
Idrogenazione	E01.13	Hg	se flusso > = 1 g/h	< 0,2 mg/Nm ³			
			se flusso < 1 g/h	1 g/h			
Ciclo produttivo chimica fine	Benzaldeide	Polmonazione soluzione benzaldeide-toluene	E157.01	Benzaldeide	se flusso > 3 kg/h	< 300 mg/Nm ³	
					se flusso < 3 kg/h	3 kg/h	
		Toluene		< 300 mg/Nm ³			
		Alcol benzilico	se flusso > 3 kg/h	< 300 mg/Nm ³			
			se flusso < 3 kg/h	3 kg/h			

ALLEGATO N.1 al Decreto n.1330 dd. 23/08/2004

		eiettore colonna J201	E157.02	Benzaldeide	se flusso > 3 kg/h	< 300 mg/Nm ³	limite in flusso di massa
					se flusso < 3 kg/h	3 kg/h	
		Polmonazione generale	E157.03	Benzaldeide	se flusso > 3 kg/h	< 300 mg/Nm ³	limite in flusso di massa
					se flusso < 3 kg/h	3 kg/h	
Punti del reparto ossidazione n.17,19,20	Alcool benzilico	Eiettore J01 - colonna C01	E64.01	Alcool benzilico	se flusso > 3 kg/h	< 300 mg/Nm ³	limite in flusso di massa
					se flusso < 3 kg/h	3 kg/h	
		Eiettore J02 - colonna C02	E64.02	Alcool benzilico	se flusso > 3 kg/h	< 300 mg/Nm ³	limite in flusso di massa
					se flusso < 3 kg/h	3 kg/h	
		Sfiato serb. 64S01	E64.03	Alcool benzilico	se flusso > 3 kg/h	< 300 mg/Nm ³	limite in flusso di massa
					se flusso < 3 kg/h	3 kg/h	
		Vapori scagliatrice	E54.04	NON SOGGETTO - DPR 25/7/91 - All.1- punto 22			
		aspirazione locali confezionamento	E54.05	PT	flussi di massa >= 0,5 kg/h	< 50 mg/Nm ³	
					flussi di massa < 0,5 kg/h	< 150 mg/Nm ³	
		Trasporto acido in scaglie	E54.06	PT	flussi di massa >= 0,5 kg/h	< 50 mg/Nm ³	
					flussi di massa < 0,5 kg/h	< 150 mg/Nm ³	
		Polmonazione serbatoio riserva	E54.07	NON SOGGETTO AUTORIZZAZIONE DPR 203/88 - IMPIANTO SICUREZZA			
	Benzoato di sodio	Serbatoio acido benzoico fuso	E59.01	Acido benzoico	se flusso > 3 kg/h	< 300 mg/Nm ³	limite in flusso di massa
					se flusso < 3 kg/h	3 kg/h	
		Reattore benzoato sodico	E59.02	PT	limite garantito sistema abbattimento		
		Pompa a vuoto reattore	E59.03	PT	flussi di massa >= 0,5 kg/h	< 50 mg/Nm ³	
					flussi di massa < 0,5 kg/h	< 150 mg/Nm ³	
		Aspiratore polveri sopra mixer	E59.04	PT	flussi di massa >= 0,5 kg/h	< 50 mg/Nm ³	
					flussi di massa < 0,5 kg/h	< 150 mg/Nm ³	
		Aspirazione insacchiatrice	E59.05	PT	flussi di massa >= 0,5 kg/h	< 50 mg/Nm ³	
					flussi di massa < 0,5 kg/h	< 150 mg/Nm ³	
		Ricambio aria	E59.06	NON SOGGETTO - DPR 25/7/91 - All.1- punto 23			
Impianto cloro-soda	Reparto ipoclorito	Sfiato cloro	E55.05	Cl ₂		< 5 mg/Nm ³	Tab. C - classe 2
			E55.05	Hg		< 0,2 mg/Nm ³	Tab. B - classe 1
		Sfiato emergenza	E55.06	NON SOGGETTO AUTORIZZAZIONE DPR 203/88 - IMPIANTO SICUREZZA			
	Reparto acido cloridrico	Produzione acido cloridrico	E57.01	HCl		< 30 mg/Nm ³	Tab. C - classe 3
			E57.01	Cl ₂		< 5 mg/Nm ³	Tab. C - classe 2
			E57.01	Hg		< 0,2 mg/Nm ³	Tab. B - classe 1
		Produzione acido cloridrico	E57.02	HCl		< 30 mg/Nm ³	Tab. C - classe 3
			E57.02	Cl ₂		< 5 mg/Nm ³	Tab. C - classe 2
			E57.02	Hg		< 0,2 mg/Nm ³	Tab. B - classe 1
		Stoccaggio prodotto finito	E57.03	HCl		< 30 mg/Nm ³	Tab. C - classe 3

		Stoccaggio e rampe di lancio	E57.05	HCl		< 30 mg/Nm ³	Tab. C - classe 3
		Stoccaggio e rampe di lancio	E57.04	HCl		< 30 mg/Nm ³	Tab. C - classe 3
	Sala celle	Aereazione sala celle	E55.04	vedi indicatore "concentrazione media del mercurio aerodisperso in sala celle a quota 6,5m"			
				Hg	valore medio nell'anno	< 0,020 mg/Nm ³	
	Reparto salamoia	Reattori salamoia	E55.02 a	Hg	flussi di massa >= 1 g/h	< 0,2 mg/Nm ³	
		Reattori salamoia	E55.02 b	Hg			
		Reattori salamoia	E55.02 c	Hg			
		Reattori salamoia	E55.02 d	Hg			Tab. B - classe 1
		Reattori salamoia	E55.02 e	Hg	flussi di massa < 1 g/h	1 g/h	
		Reattori salamoia	E55.02 f	Hg			
		Ingresso scambiatore	E55.02 g	Hg			
			E55.01 a-b-c	Hg			
		Impianto pilota - celle a membrana	E55.03	NON SOGGETTO - IMPIANTO PILOTA			
		sfiato serb. acido cloridrico	E55.07	HCl	flussi di massa >=0,3 kg/h	< 30 mg/Nm ³	Tab. C - classe 3
					flussi di massa < 0,3 kg/h		
		sfiato serb. bisolfito sodico	E55.08	Anidride solforosa	flussi di massa >=5 kg/h	< 500 mg/Nm ³	Tab. C - classe 5
					flussi di massa < 5 kg/h	5 kg/h	
		sfiato emergenza idrogeno	E55.09	NON SOGGETTO AUTORIZZAZIONE DPR 203/88 - IMPIANTO SICUREZZA			
Fermi restando i limiti individuati per ogni singola emissione, deve essere rispettato il limite individuato dal DM 12/07/1990 - Allegato n.2 - par.29.							